

CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N° /FM/20

TRA

COMUNE DI BELMONTE PICENO con sede legale in Belmonte Piceno (FM) – P.zza G. Leopardi n° 6 Codice fiscale 81001490440 Partita. I.V.A. 00433470440 persona del Sig./Sig.ra nato/a a _____ il __/__/____, domiciliato per la carica in Belmonte Piceno (FM) – P.zza G. Leopardi n° 6, di seguito più brevemente denominata “**LOCATORE**”

E

POSTE ITALIANE S.p.A. – con sede legale in Roma - Viale Europa, 190 - Codice fiscale n. 97103880585 - Partita. I.V.A. n. 01114601006 in persona del Responsabile dell'Area Immobiliare Centro Nord, **Arch. Giuseppina Mensitiere**, nata a Salerno il 04/01/1974, domiciliata per la carica in Bologna (BO) – Via Zanardi n° 28/6, di seguito più brevemente denominata “**CONDUTTORE**”; congiuntamente denominate anche le “**PARTI**”

PREMESSO:

- a) che Poste Italiane Spa e la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo di intesa con l'obiettivo di garantire il contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica; contrasto alla criminalità economica e finanziaria, al riciclaggio, alla falsificazione e alle frodi concernenti i sistemi di pagamento;
- b) che il Locatore, pertanto, si impegna a collaborare con Poste italiane per il perseguimento delle suddette finalità ed a fornire, su richiesta di Poste, ogni informazione ritenuta utile al riguardo.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 –Le Premesse e Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e gli allegati di seguito indicati:

All. 1 (planimetria dei locali);

All. 2 (verbale di constatazione);

All. 3 (Attestato di Prestazione Energetica - APE);

Il Locatore all'atto di sottoscrizione del presente contratto consegna le seguenti certificazioni:

Titolo di proprietà; Dichiarazione sostitutiva ai sensi artt.46 e 47 DPR 445/00; Delibera di Giunta Comunale; Titoli edilizi; Certificato di Agibilità; Certificazione catastale aggiornata; Dichiarazione di rispondenza impianti; Certificato di collaudo statico; nonché le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica, allegato al presente contratto.

[in caso di certificazioni mancanti] Il Locatore, inoltre, si impegna a consegnare**[indicare certificazioni mancanti]** nel termine di **[x]** giorni dal verbale di consegna.

In caso di inadempimento, per cause imputabili al Locatore, Poste Italiane S.p.A., dietro documentata motivazione e a richiesta scritta del Locatore stesso, potrà concedere una proroga di altri 15 giorni, in caso di inosservanza dell'ulteriore termine concesso, il Locatore dovrà corrispondere un importo a titolo di penale pari al sei per mille sul canone annuo stabilito nel successivo art. 5, per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione mancante, ferma restando, comunque, la facoltà di Poste Italiane S.p.A. di poter dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto e di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.].

Art. 2 – Codice Etico

Poste Italiane ha adottato il Codice Etico e, in conformità ai principi e alle linee guida previste dal D. Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.

231 (di seguito “Modello Organizzativo 231”), nonché la “Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane” e la “Politica in materia di tutela e protezione dei diritti umani”, cui Poste impronta la conduzione degli affari e la gestione dei propri rapporti interni.

Il Codice Etico e il Modello Organizzativo 231, la “Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane” e la “Politica in materia di tutela e protezione dei diritti umani” sono consultabili sul sito www.poste.it

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Locatore dichiara espressamente di aver preso atto del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane impegnandosi ad osservare comportamenti conformi a quanto in esso previsto, nonché del Modello Organizzativo 231.

Il Locatore, inoltre, dichiara per sé e per i propri dipendenti di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni al puntuale rispetto di detta normativa e pertanto si impegna a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati e ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Il Locatore, infine, si impegna a perseguire qualsiasi comportamento non conforme a quanto previsto sul tema anticorruzione nella Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane e ad incoraggiare ogni possibile sforzo per prevenire la corruzione da parte di terze parti ad essa collegate.

In caso di inosservanza degli impegni di cui al presente articolo, Poste Italiane potrà dichiarare risolto il contratto di locazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ad essa cagionati.

Art. 3 - Oggetto della locazione e garanzia di libero uso -

Il Locatore, con il presente contratto, cede in locazione al Conduttore che accetta, la porzione immobiliare ad uso commerciale meglio risultante dall'unita planimetria (All. 1) sita in Belmonte Piceno (FM) P.zza g. Leopardi n° 3, della superficie complessiva utile di mq 31,57, costituita da: n° 2 vani, oltre i servizi igienici, iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 3 mappale157 subalterno 4 cat. Catastale C/1 Rendita catastale € 416,94

Il Locatore si obbliga a garantire, per tutta la durata del contratto, il libero uso della porzione immobiliare oggetto del presente contratto .

Art. 4 Stato dell'immobile concesso in locazione

La porzione immobiliare viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, essendo già stata oggetto di un contratto di locazione fino al 31/12/2013, tra le medesime parti contraenti.

Il Locatore assume a proprio carico gli oneri necessari all'eventuale adeguamento dell'immobile/porzione immobiliare alle prescrizioni di legge che dovessero essere emanate, anche in materia di sicurezza sul lavoro, durante il periodo di durata del presente contratto.

Art. 5 - Durata della locazione e disdetta del contratto da parte del Locatore -

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) dal 01/01/2020 al 31/12/2025 rinnovabile di sessennio in sessennio, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

Il Locatore si obbliga a rinunciare, come in effetti rinuncia, ad avvalersi della facoltà, alla prima scadenza contrattuale, di diniego di rinnovazione del contratto, derogando a quanto previsto dagli art. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, sicché il presente contratto, fermo restando in ogni caso la facoltà di recesso del Conduttore di cui al successivo art.14, si rinnoverà per altri 6 (sei) anni, previa adozione di un atto scritto da parte dell'ente.

Art. 6- Corrispettivo della locazione - Decorrenza economica -

Il Locatore dichiara espressamente che la porzione immobiliare di cui al precedente art. 3 rientra nelle proprie attività di natura "commerciale".

Le Parti espressamente convengono il canone annuo di locazione determinato nella somma di € 2.760,00 (diconsi Euro duemilasettecentosessanta/00)

Le Parti espressamente convengono che Poste Italiane S.p.A. con riferimento all'occupazione intervenuta per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2019 verserà a titolo di corrispettivo, un importo pari ad Euro 12.558,24 (diconsi euro dodicimilacinquecentocinquantotto/24).

Detto contributo che costituisce una maggiorazione delle somme già corrisposte dal Conduttore al Locatore a titolo di indennità per occupazione, sarà versato contestualmente al pagamento della 1^ rata di canone. Con il pagamento della predetta somma il Locatore dichiara di essere completamente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere, relativamente al canone per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2019.

Art. 7- Aggiornamento ISTAT del canone di locazione –

Ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come sostituito dall'art. 1, c. 9 sexies, della legge 5 aprile 1985, n. 118, il canone sarà aggiornato annualmente, previa richiesta scritta del Locatore, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione con la variazione intervenuta nel mese di decorrenza contrattuale. Le Parti espressamente convengono che tale richiesta dovrà essere formulata con specifica nota contenente l'esplicita volontà di avvalersi dell'adeguamento.

L'aggiornamento verrà applicato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta sia pervenuta, senza che il Locatore possa pretendere la corresponsione di somme arretrate e/o l'applicazione, con criterio moltiplicativo, delle variazioni ISTAT intervenute

e non richieste. Le variazioni in aumento del canone di locazione non potranno essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 8 - Modalità di pagamento

Il canone verrà pagato in rate semestrali posticipate di € 1.380,00 (diconsi Euro milletrecentottanta/00). sul c/c postale IBAN IT23Y0760113500000013887633 intestato al Comune di Belmonte Piceno

Art. 9 - Destinazione del bene, indennità per la perdita dell'avviamento -

La locazione è ad uso esclusivo dell'Ufficio Postale di BELMONTE PICENO.

Il Conduttore dichiara che la porzione immobiliare oggetto del presente contratto verrà utilizzata per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti.

Le Parti espressamente rinviano alle disposizioni contenute negli artt. 34, 35, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 10 - Oneri accessori -

Il Conduttore provvede a propria cura e spese, mediante utenze dirette e/o mediante propri impianti alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc....

Il riscaldamento viene erogato mediante l'impianto centralizzato del Comune locatore.

Art. 11 Modifiche, addizioni, innovazioni e migliorie del bene locato

Nel corso della locazione, il Conduttore potrà apportare alla porzione immobiliare locata e agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni, previo il consenso scritto del Locatore.

Il Locatore, inoltre, concede, sin da ora, espressamente la propria autorizzazione al Conduttore all'eventuale installazione, esternamente alla porzione immobiliare/immobile, di uno o più

sportelli ATM Postamat al fine di consentire al Conduttore medesimo l'espletamento della propria attività

Art. 12 - Manutenzione ordinaria, straordinaria e riconduzione in pristino stato

A norma degli articoli 1576 e 1609 del codice civile, sono a carico del Conduttore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione.

Il Locatore, dal canto suo, prende atto ed accetta la particolare natura delle attività esercitate dal Conduttore nella porzione immobiliare oggetto del presente contratto ed, in particolare l'apertura della stessa al pubblico, ciò anche ai fini della valutazione del bene all'atto della riconsegna, in particolare con riferimento al deterioramento e consumo del bene, risultanti dall'uso.

Pertanto, anche in espressa deroga al disposto ex art. 1590 codice civile, l'immobile/porzione immobiliare verrà restituito/a nello stato in cui si trova al momento della riconsegna, fatta salva ovviamente la constatazione di specifici danni dolosamente provocati ed oggettivamente accertati e contestati al Conduttore nelle forme previste e il ripristino delle parti del bene interessate dalla presenza di impianti e/o attrezzature la cui asportazione sia causa di gravi, evidenti danneggiamenti

Impianti, attrezzature, migliorie ed innovazioni installate dal Conduttore d'intesa con il Locatore, e non asportate al momento del rilascio dell'immobile, si intenderanno ritenuti dal Locatore, senza obbligo da parte di questi di corrispondere compenso alcuno.

In conformità di quanto previsto dall'art 1576 codice civile, sono a carico del Locatore le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di trasformazione, modifica, innovazione prescritti dalla legge.

Qualora il Locatore, in difformità del disposto di cui alla citata norma, non esegua i necessari interventi di manutenzione straordinaria, esclusi quelli relativi agli impianti realizzati e/o installati

dal Conduttore, il Conduttore medesimo, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, potrà provvedervi a sua cura e spesa. In questo ultimo caso, il Conduttore, previa emissione di relativa fattura, provvederà a richiedere al Locatore, a titolo di rimborso, l'importo complessivo dei costi sostenuti, oltre IVA ad aliquota ordinaria, fino a concorrenza dell'ammontare degli stessi e salvo il diritto del Conduttore medesimo al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 Alienazione del bene locato e diritto di prelazione

Ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e secondo le modalità ivi previste, in caso di alienazione, il Locatore riconosce al Conduttore il diritto di prelazione, obbligandosi a preferirlo ad altri nel trasferimento a titolo oneroso della proprietà della porzione immobiliare locata, nel rispetto della vigente normativa in materia di alienazione.

Art. 14 Obblighi/responsabilità del Conduttore ed esoneri del Locatore

Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare.

Il Conduttore si obbliga ad osservare le disposizioni ed i regolamenti interni per l'uso dello stabile in cui si trova il bene locato che siano stati preventivamente portati a sua conoscenza.

Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il Locatore non assume, inoltre, alcuna responsabilità:

- per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti, per l'esercizio della propria attività, anche sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale;
- per danni che possano derivare da qualsivoglia persona nell'accedere all'immobile o porzione dell'immobile locato e/o nel permanere all'interno dello stesso purché non direttamente imputabili al Locatore medesimo.

Il Conduttore provvederà ad assicurare il bene contro RCT/RCO, rischio incendio - polizza All Risks, inserendo detto immobile negli elenchi del Patrimonio Immobiliare gestito dal Gruppo POSTE ITALIANE coperti da polizza assicurativa globale.

Art. 15 Recesso del Conduttore

Il Conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione scritta al Locatore mediante lettera raccomandata A/R da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 27, c. 7, della legge 27 luglio 1978, n. 392, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del Locatore e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del Conduttore, ma fermo restando il pagamento del canone per l'intero semestre di preavviso, ancorché il recesso abbia esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del semestre stesso.

Art. 16 Pubblicità

Il Locatore autorizza sin d'ora il Conduttore a fare e a farsi pubblicità, mediante apposizione all'esterno della porzione immobiliare, per fini di promozione, di cartelli, scritte, insegne luminose, targhe o tabelle, inerenti all'attività esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ecc.

Art. 17 Sublocazione e cessione di contratto

Le Parti espressamente convengono sull'applicabilità del disposto dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, consentendo, comunque al conduttore la libera cessione del contratto e/o sublocazione dell'immobile, con liberazione del cedente in ordine a ogni responsabilità, in favore di Società collegata, controllata o controllante.

Art. 18 Cessione del credito

La cessione di credito potrà essere effettuata esclusivamente con le modalità di seguito elencate.

Il Locatore può cedere solo i crediti relativi alle rate dei canoni spettanti per ogni semestre di durata contrattuale, derivanti dal presente contratto a: banche, intermediari finanziari autorizzati

come disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'atto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, comunicato al Conduttore deve essere firmato sia dal cedente che dal cessionario e trasmesso in originale mediante raccomandata A.R. alla funzione competente al pagamento del canone indicata all'art. 20, comma 3, del contratto di Locazione.

L'atto di cessione dovrà indicare espressamente il codice IBAN nonché il numero di conto corrente sul quale deve essere effettuato il pagamento.

Non è ammessa la cessione di crediti originati da più contratti.

Resta inteso che il Conduttore potrà rifiutare il consenso alla cessione con comunicazione da trasmettere al cedente o al cessionario entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione della cessione alla funzione amministrativa di riferimento.

Il Conduttore potrà opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al locatore cedente, in base al presente contratto. Il Cessionario si obbliga a comunicare alla suddetta funzione amministrativa di riferimento di Poste Italiane S.p.A., entro sette giorni dalla intervenuta autorizzazione, il numero di conto corrente sul quale il Conduttore dovrà effettuare i pagamenti dovuti, tramite bonifico. Il contratto di cessione dovrà contenere l'espressa indicazione che il Conduttore avrà comunque il diritto di opporre la compensazione per tutti quei crediti che la stessa vanta nei confronti del Locatore ancorché scaduti, purché derivanti dalle pattuizioni specifiche previste nel presente contratto.

L'atto di cessione dovrà contenere tra l'altro l'espressa indicazione che il cessionario ha preso visione ed esplicitamente accettato il diritto del conduttore di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, diritto previsto all'art.14 del presente contratto.

Il Locatore si impegna ad individuare un unico cessionario in relazione alle rate di canone cedute. La comunicazione della cessione deve in ogni caso pervenire almeno 60 giorni prima della scadenza del primo rateo di riferimento del credito ceduto

In tutti i casi in cui in conseguenza del succedersi di comunicazioni, anche notificate nelle forme previste dal c.p.c., relative al soggetto cui deve essere effettuato il pagamento delle rate di canone, nonché di pignoramenti e sequestri del credito, il Conduttore ritenga, a suo insindacabile giudizio che sussista incertezza sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, è facoltà del Conduttore sospendere il pagamento stesso senza che decorrano interessi di sorta e senza onere alcuno, fintanto che l'Autorità Giudiziaria adita dai soggetti interessati, abbia statuito in merito.

Il Locatore si impegna a tenere indenne il Conduttore da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla sospensione o al mancato pagamento a loro favore.

Art. 19 Osservanza di leggi e regolamenti

Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività per le quali è stato/a locato/a l'immobile/la porzione immobiliare.

Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme speciali vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo

Art.20 Spese legali ed oneri fiscali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta proporzionale di registro nella misura pro-tempore vigente.

La registrazione verrà effettuata a cura del Locatore e la relativa spesa posta a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il Locatore ha l'obbligo di applicare il contrassegno telematico sulle fatture contestualmente alla data della loro emissione, nella misura pro tempore vigente, nei casi in cui l'imposta di bollo sia dovuta.

Non saranno accettati documenti fiscali non in regola con l'imposta di bollo. Il Conduttore, in qualità di soggetto inciso dal tributo, provvederà poi a rimborsare la relativa spesa al Locatore.

Restano, invece, a carico del Conduttore e del Locatore in misura uguale le altre imposte di bollo e le eventuali spese di stipula del presente atto.

Art. 21 Elezione di domicilio – Comunicazioni gestionali -

A tutti gli effetti del presente contratto, il Locatore elegge il proprio domicilio in Belmonte Piceno (FM) - P.zza G. Leopardi n° 6; il Conduttore presso Poste Italiane S.p.A Viale Europa 190, Roma.

Ogni comunicazione inerente alla durata contrattuale sarà effettuata dal Locatore presso il seguente indirizzo: Poste Italiane S.p.A. – CA/IMMOBILIARE/AREA IMMOBILIARE CENTRO NORD – Via Zanardi, 28/6 – 40131 BOLOGNA

Tutte le comunicazioni, invece, di carattere amministrativo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richieste pagamento oneri accessori condominiali ecc., dovranno essere inviate dal Locatore a Poste Italiane S.p.A. – c/o Posteitaliane - AFC Ciclo Passivo Polo Sud 2 - Via Ugo La Malfa, 177 - 90146 Palermo

Art. 22 Foro competente

Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

Art. 23 Conflitto di interessi

Nell'esecuzione del presente Contratto, il Locatore si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi di Poste.

Il Locatore dichiara ed espressamente garantisce che non esiste alcun conflitto di interessi, né esistono situazioni note che possano dare luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto di interessi in relazione al presente Contratto.

Esiste conflitto di interessi quando l'imparzialità e l'indipendenza nell'esecuzione del contratto possono essere compromesse da un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, in analogia a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per tutta la durata del presente Contratto il Locatore si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse.

Qualora in corso di esecuzione del presente Contratto si determinasse una qualunque situazione idonea a generare un conflitto di interessi, il Locatore dovrà darne prontamente comunicazione scritta a Poste.

In ogni caso, Poste si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi ai fini della risoluzione del Contratto di locazione, ovvero di un eventuale recesso o sospensione dell'incarico.

Qualora il Locatore non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo Poste si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto di Locazione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 24 – Clausola risolutiva espressa

Il Condatore avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento da parte del Locatore dell'obbligo previsto negli artt.1, 2, 18 e nell'art.23.

La risoluzione si verifica di diritto quando il Conduttore dichiara al Locatore, a mezzo raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il Conduttore si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere prova delle dichiarazioni rese dal Locatore con la Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il presente contratto si intenderà risolto di diritto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Conduttore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 25 - Libera negoziazione delle clausole

Le Parti dichiarano di aver sottoposto a personale e specifica trattativa ogni pattuizione contenuta nel presente accordo, di aver proceduto alla congiunta redazione e lettura dello stesso in ogni sua clausola e che, pertanto, le singole pattuizioni in esso contenute non richiedono una specifica approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Il presente contratto viene redatto in 3 originali ciascuno dei quali costituito da n° 14 fogli più l'allegato 1.

Letto, approvato e sottoscritto

Fermo, __/__/_____

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

COMUNE DI BELMONTE PICENO

POSTE ITALIANE S.p.A.
